



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2022 A PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'AMBITO DI LODI - MISURA B2

Regione Lombardia con la DGR n. 5791 del 21 Dicembre 2021 e DD 548 del 24 Gennaio 2022 ha approvato il "Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2021 – esercizio 2022" indicando il riparto delle risorse, i destinatari, gli strumenti e le modalità di intervento.

Il Fondo Non Autosufficienza disponibile per l'Ambito di Lodi è pari a **€ 603.794,00**

Il presente documento disciplina le modalità di attuazione omogenee e condivise a livello territoriale per le azioni degli Ambiti Territoriali sulla base di quanto previsto dalla DGR 5791/2021

1) DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

I requisiti di seguito elencati sono tassativi e inderogabili:

- Residenti nei 60 Comuni della Provincia di Lodi e nel Comune di San Colombano al Lambro
- Persone di qualsiasi età, con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana (invalidità civile al 100%) beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980 e successive integrazioni/modifiche con L. 508/1988;
- Persone di qualsiasi età in condizione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92 (che presentino anche tutti i requisiti precedentemente elencati);
- Persone maggiorenni con ISEE SOCIOSANITARIO fino ad un massimo di € 25.000,00
- Persone minorenni parti di nuclei familiari con Isee ordinario fino ad un massimo di € 40.000,00

Solo per i progetti di vita indipendente isee sociosanitario fino ad un massimo di 30.000,00 €

2) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il bando è aperto dal 01/04/2022 al giorno 15/05/2022.

I documenti da allegare alla domanda compilata in ogni sua parte sono:

- Attestazione Isee in corso di validità
- Verbale dell'invalidità civile riportante la diagnosi completa "in chiaro"
- Verbale della L. 104 art. 3 c.3
- Contratto in regola dell'assistente familiare (per i richiedenti il buono sociale per assistente familiare)
- Autocertificazione del care giver non convivente (per i richiedenti il buono sociale per valorizzazione care giver)

Dovranno essere inviati, come unica modalità possibile sia per i cittadini sia per i servizi, all'indirizzo e-mail misurab2@gmail.com.

Nel caso a tale invio provvedano gli assistenti sociali del comune di residenza, il modulo di richiesta dovrà riportare il visto di ricevuta del Comune relativa alla data di consegna presso i servizi da parte del beneficiario o suo delegato. Non sarà possibile accettare domande presentate con qualsiasi altra modalità, sarà cura dell'AS referente del caso comunicare ai cittadini la non accettazione

Qualsiasi domanda protocollata DOPO il 15 Maggio non verrà accettata.

3) DECADENZA E REVOCA

L'erogazione delle Misure decade in caso di decesso, ricovero definitivo in strutture residenziali, trasferimento di residenza in un Comune extra Ambito o in caso di perdita dei requisiti di accesso al beneficio (esempio licenziamento badante, assenza del care giver indicato, riduzione della percentuale dell'invalidità civile, ecc). Nel caso in cui queste condizioni si verificano in fase di raccolta delle domande o stesura delle graduatorie, i beneficiari perderanno il diritto al contributo e non sarà possibile riconoscere il beneficio agli eredi.

E' compito dei beneficiari o loro familiari/delegati comunicare tempestivamente al proprio Comune QUALSIASI VARIAZIONE che possa implicare la perdita del beneficio economico. In caso di mancata comunicazione verrà richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite e la posizione di irregolarità verrà segnalata ad ATS per la verifica di ulteriori contributi indebitamente percepiti.

Non viene sospesa in caso di ricoveri ospedalieri, di sollievo o temporanei, purché comunicati o concordati nell'ambito del progetto assistenziale con il Servizio sociale di riferimento del soggetto.

4) ACCESSO ALLA MISURA

Possono presentare istanza tutte le persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, sia quelle che hanno già beneficiato del FNA negli anni precedenti sia quelle di nuovo accesso.

Motivi di esclusione dalla Richiesta

NON POSSONO RICHIEDERE LA MISURA B2:

- le persone beneficiarie della Misura B1
- le persone accolte definitivamente presso Unità d'Offerta residenziali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice e Misura residenzialità per minori gravissimi)
- le persone che ricevono il contributo per progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale regolarmente assunto
- le persone ricoverate in periodo di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale
- le persone prese in carico con Misura RSA aperta ex DGR 7769/2018
- le persone che percepiscono il Bonus per Assistente Familiare L.R. 15/2015
- persone che hanno attivo il Reddito di Autonomia - voucher anziani/disabili
- persone che hanno attivo HCP ma solo per le prestazioni prevalenti

Compatibilità

L'erogazione del Buono Misura B2 è compatibile con:

- interventi di assistenza domiciliare: ADI e SAD/SADH
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
- ricovero ospedaliero e/o riabilitativo
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni; per minori massimo 90 giorni
- sostegni Dopo di Noi
- prestazioni integrative previste ha HCP/INPS

Durata dei Progetti

I Progetti collegati alle misure B2 avranno una durata di 12 MESI per i BUONI SOCIALI e di 6 MESI per i VOUCHER SOCIALI. L'assistente sociale referente per il caso è responsabile del monitoraggio e verifica rispetto alla permanenza dei requisiti e all'effettivo permanere del bisogno.

I beneficiari inseriti in via definitiva presso centri diurni semi-residenziali (CDI, CDD, CSE, SFA) avranno diritto al 50% dell'importo previsto per il buono sociale.

Nel caso in cui l'AS referente della situazione venisse a conoscenza di trasferimenti, di decessi, di ricoveri o in generale della perdita dei requisiti delle persone beneficiarie, è tenuta a darne comunicazione tempestiva all'Ufficio di Piano in modo da poter gestire le interruzioni e liberare le risorse impegnate a favore di altre progettualità.

Saranno predisposte 2 graduatorie separate per Anziani e Disabili, quest'ultima articolata per Adulti e Minori

<u>BUONI SOCIALI</u>

Si tratta di un intervento di tipo economico che permette di riconoscere il valore dell'attività di assistenza svolta dal caregiver familiare o, in caso di sua assenza dall'assistente personale privatamente assunto con regolare contratto.

Requisiti Specifici del care giver

Oltre a quelli previsti in generale, si ritengono requisiti specifici i seguenti:

- a) Convivenza, anche parziale, del care giver con la persona non autosufficiente, da autocertificare se non residenti nello stesso alloggio
- b) Completa autonomia del care giver (ad esempio non potrà essere considerato quale caregiver l'anziano convivente che presentasse limitazioni funzionali);
- c) Assenza di qualsiasi attività lavorativa del care giver (la persona deve dedicarsi completamente all'assistenza del proprio familiare non può essere l'avvocato che svolge funzione di AdS);

Requisiti Specifici dell'assistente familiare

Oltre a quelli previsti in generale, si ritengono requisiti specifici i seguenti:

- a) Assunzione da parte della famiglia di una assistente familiare o attraverso enti preposti (documentare la regolarità del rapporto di lavoro per almeno 25 ore settimanali) certificata dal contratto di lavoro;

Come già scritto nei paragrafi precedenti nel caso venga interrotto il contratto con l'assistente familiare si verificherà la perdita dei requisiti e pertanto la perdita del beneficio economico, a partire dal primo mese senza la presenza di un'assistente familiare.

1) Valorizzazione del Buono Care Giver

Entità del buono sulla base del punteggio complessivo da scheda di valutazione

Punti da 1 a 5	€ 200,00 mensili
Punti da 6 a 10	€ 300,00 mensili
Punti da 11 a 14	€ 400,00 mensili

In caso di frequenza del beneficiario di un'unità d'offerta semiresidenziali sociosanitaria o socioassistenziale (CDI, CDD, CSE e SFA) percepirà il 50% del valore del buono

2) Valorizzazione del Buono Assistente Familiare

Entità del buono sulla base del punteggio complessivo da scheda di valutazione e per assunzioni Assistente familiare a tempo pieno (min. 25 ore settimanali):

Punti da 1 a 10	€ 600,00 mensili
Punti da 11 a 14	€ 700,00 mensili

In caso di frequenza del beneficiario di un'unità d'offerta semiresidenziali sociosanitaria o socioassistenziale (CDI, CDD, CSE e SFA) percepirà il 50% del valore del buono

2) Buono per la vita indipendente

Si tratta di un intervento di tipo economico che permette una compensazione delle spese sostenute per la vita indipendente di persone adulte disabili (18/64 anni) che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.

I progetti dovranno riguardare la definizione di percorsi di accompagnamento in favore di persone disabili che vivono sole al domicilio, senza il supporto di un care giver familiare, ma SOLO con l'ausilio di un assistente familiare, autonomamente scelto e già regolarmente assunto al momento della richiesta del beneficio.

Requisiti Specifici

Oltre a quelli previsti in generale, si ritengono requisiti specifici:

- a) Età compresa tra 18 e 64 anni
- b) capacità del soggetto di autodeterminarsi nelle decisioni
- c) attivare un progetto di vita orientato all'indipendenza dalla propria famiglia d'origine.

Entità del buono sulla base del punteggio della situazione economica da scheda di valutazione

Punti da 1 a 10 € 600 mensili
Punti da 11 a 14 € 800 mensili

In caso di frequenza del beneficiario di un'unità d'offerta semiresidenziali sociosanitaria o socioassistenziale (CDI, CDD, CSE e SFA) percepirà il 50% del valore del buono

VOUCHER SOCIALE MINORI DISABILI
--

Il contributo finanzia progetti di natura educativa/socializzante che favoriscano il benessere psicofisico della persona. Rientrano fra i possibili interventi, anche per i minori non beneficiari di buono:

- Attivazione/potenziamento di interventi educativi mirati alla socializzazione per i minori disabili
- Frequenza Laboratori Psico-Educativi (max 40 accessi/anno)
- Educatore presso centri estivi ricreativi per minori disabili

Come riportato nei "requisiti generali", anche per i minori è necessario il riconoscimento della grave disabilità ex art.3 comma 3 della legge 104/1992, in mancanza del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Entità del voucher per interventi educativi mirati alla socializzazione per i minori disabili

Sono finanziabili esclusivamente le ore di intervento diretto a favore dei minori con grave disabilità fino ad un massimo di 4 ore settimanali per un totale MASSIMO di 104 ore, per cui l'importo MASSIMO del Voucher è di € 1976,00 IVA esclusa (1 ora di intervento educativo è pari a € 19).

Possono essere finanziati interventi di gruppo, presso i SED e gli interventi che esplicitamente siano finalizzati alla socializzazione del minore (non si possono pagare interventi ADH finalizzati al supporto alla genitorialità o attività scolastiche come i doposcuola)

Entità del voucher per i gli interventi psico educativi, ricreativi, extrascolastici e per il tempo libero

Relativamente ai Laboratori Psico Educativi il valore del voucher viene stabilito in €. 25,00 giornalieri. Il voucher è concesso fino ad un massimo di 40 giorni di frequenza nell'anno solare, per un valore MASSIMO di € 1000,00 IVA esclusa. La restante quota della retta di frequenza è a carico della famiglia. Rientrano in questi voucher anche eventuali servizi realizzati in sostituzione alla presenza in struttura, secondo quanto previsto dall'art.48 DPCM 17/03/2020.

Entità del voucher per educatore presso Centri Estivi Diurni

Progetti che richiedono l'intervento educativo per un'assistenza individuale per un valore MASSIMO di € 475 (IVA esclusa) a settimana per MASSIMO 4 settimane. In alternativa l'importo MASSIMO di € 1900,00 (IVA esclusa) si potrà dividere su un numero inferiore di settimane, in base alle necessità educativo - assistenziali del minore.

5) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONI BENEFICI ECONOMICI

Per la redazione delle graduatorie, la valutazione della completezza e appropriatezza delle domande pervenute viene attivata una commissione tecnica composta da personale dell'Ufficio di Piano.

La formulazione delle graduatorie terrà conto dei seguenti ulteriori criteri:

- grado di intensità assistenziale scala ADL+IADL (dal valore più basso al più alto);
- ISEE crescente (dal più basso al più alto).

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per l'accesso alla Misura FNA – B2 sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di attivare le procedure. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel dalla normativa del Regolamento UE 679/16. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di residenza dell'interessato.

Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali, in quanto Ente capofila dell'Ambito di Lodi.

Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l'avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

Con la sottoscrizione in calce alla domanda l'interessato presta il consenso al trattamento dei dati personali anche particolari ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/16.

UFFICIO DI PIANO
AMBITO LODI